



ALESSANDRO
PEPE'
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
15.01.2025
12:20:17
GMT+00:00

Procura della Repubblica di Verbania

Ai Colleghi Sostituti
Al Personale Amministrativo

Oggetto: pagamento diritti per rilascio copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo.

*** ***** ***

Il Testo Unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) è stato modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche, in particolare, riguardano il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo.

Appare necessario, pertanto, dettare alcune indicazioni di carattere operativo (tenuto conto anche delle specifiche esigenze organizzative di questa Procura):

- 1) l'importo dei diritti da pagare per le copie informatiche non è legato al numero delle pagine scansionate ma è fissato in maniera forfettaria;
- 2) in particolare, le tariffe sono quelle indicate dal nuovo **allegato 8** agli artt. 269 e 269 *bis* TU n. 115/2002: tariffe applicabili, a seconda dei casi, al *riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)* e alla trasmissione con modalità telematica, sia dal portale che tramite posta elettronica e posta elettronica certificata;
- 3) non possono essere richieste copie analogiche (cartacee) di un fascicolo digitalizzato (o di singoli atti di esso);
- 4) in concreto, è sempre necessario l'intervento della Segreteria (con le modalità finora seguite) per il rilascio (e per l'estrazione) di copie dal fascicolo: conseguentemente, la previsione di cui al comma 1-*bis* dell'art. 269 D.P.R. n. 115/2002 (che esclude il pagamento del diritto quando l'estrazione è effettuata *direttamente* dai soggetti abilitati) non è applicabile al nostro ambito;
- 5) la trasmissione delle copie per posta elettronica o posta elettronica certificata può essere effettuata solo quando il numero delle pagine non sia superiore a 200: oltre tale limite, il rilascio verrà effettuato mediante *riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)*, con applicazione del relativo diritto (pari ad euro 25 per ogni supporto);
- 6) esclusivamente per il rilascio di copie cartacee relative a documenti e atti non digitalizzati continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni (con accesso allo sportello e pagamento dei diritti previsti per il formato cartaceo);
- 7) in caso, invece, di richiesta di trasmissione per via telematica di copie di atti e documenti relativi a fascicoli cartacei (ad esempio, procedimenti iscritti a Mod. 21 *bis*, procedimenti archiviati e non digitalizzati), si applicheranno i diritti di cui

all'allegato 8 (in particolare, i diritti relativi alla trasmissione con modalità telematica, eventualmente dimezzati per i procedimenti iscritti a Mod. 21 *bis*).

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale.

Verbania, mercoledì 15 gennaio 2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alessandro Pepè